

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 19 luglio 2024, n. 264

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.3. Approvazione criteri e modalità per la riduzione ed esclusione del sostegno concesso per le sottomisure "Ammodernamento dei frantoi oleari" e "Ammodernamento delle macchine agricole".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;

VISTA la D.G.R. n.3261 del 28 luglio 1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR);

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo "MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con DGR n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto d' A organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la D.G.R. del 15/09/2021, n. 1466, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302, recante "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio";

VISTA la D.G.R. del 03/07/2023, n. 938, recante D.G.R. n. 302/2022 concernente "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio - Revisione degli allegati".

VISTA la D.G.R. del 30/09/2021, n. 1576, "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22 che conferisce al dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari".

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mi.P.A.A.F.) n. 149582 del 31/03/2022 e ss.mm.ii recante il bando quadro nazionale concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti per l'ammodernamento dei frantoi oleari in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Dotazione finanziaria euro 100.000.000,00;

VISTO il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (M.A.S.A.F.) n. 53263 del 02/02/2023 e ss.mm.ii recante il "riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 milioni (PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari";

VISTO il Decreto del M.A.S.A.F. n. 413219 dell' 08/08/2023 e ss.mm.ii. recante "la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" - PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione

nel settore agricolo e alimentare”;

VISTA la D.G.R. n. 390 del 27/03/2023 e ss.mm.ii., con la quale nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza PNRR – Missione 2 – Componente 1 – Investimento 2.3, la Regione Puglia ha approvato i criteri e le modalità per la concessione del sostegno relativo alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari”;

VISTA la D.G.R. n. 1837 del 07/12/2023, con la quale nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza PNRR – Missione 2 – Componente 1 – Investimento 2.3, la Regione Puglia ha approvato i criteri e le modalità per la concessione del sostegno relativo alla sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole”;

VISTA la D.D.S. n. 478 del 27/10/2023, pubblicata sul BURP n. 98 del 02/11/2023, con la quale è stato adottato l’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte di intervento per la sottomisura “Ammodernamento dei frantoi oleari” da finanziare nell’ambito del PNRR Misura M2C1 - Investimento 2.3;

VISTA la D.D.S n. 561 del 22/12/2023, pubblicata sul BURP n. 2 del 04/01/2024, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la sottomisura “Ammodernamento delle macchine agricole” da finanziare nell’ambito del PNRR Misura M2C1 - Investimento 2.3, modificato con la D.D.S. n.159 del 18/04/2024, pubblicata sul BURP n. 34 del 26/04/2024;

PRESO ATTO CHE

- i decreti del M.A.S.A.F. n. 53263 del 02/02/2023 e n. 413219 dell’ 08/08/2023, definiscono: le modalità per la realizzazione degli interventi, i ruoli, i rapporti e gli impegni a carico del Ministero e delle Regioni e Province autonome per garantire il rispetto del cronoprogramma e delle norme riguardanti l’attuazione delle sottomisure del PNRR;

- i medesimi provvedimenti, altresì, nello stabilire il coinvolgimento delle Regioni e Province autonome per l’attuazione delle Sottomisure, prevedono che le stesse intervengano nella: definizione del bando attuativo regionale PNRR, raccolta ed istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento, inserimento dei dati dei progetti finanziati sul sistema nazionale di monitoraggio del PNRR (denominato ReGIS), effettuazione dei controlli amministrativi, in loco ed ex post, autorizzazione al pagamento e gestione delle procedure di recupero di somme indebitamente percepite;

ATTESO CHE nel prevedere l’adozione di propri bandi regionali di adesione alle Sottomisure, i decreti sopra citati stabiliscono che le Regioni e Province autonome procedano, sulla base delle disposizioni recate, rispettivamente, nell’Allegato I - Sezione IX e nell’Allegato I - Sezione X “Procedure per la determinazione delle riduzioni ed esclusioni” e con riguardo, in particolare, alla “Metodologia per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni”, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata dell’ impegno/obbligo violato per la determinazione del livello di riduzione applicabile al sostegno;

DATO ATTO CHE

- con le D.G.R. n. 390 del 27/03/2023 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 1837 del 07/12/2023, la Regione Puglia ha approvato, rispettivamente, i criteri e le modalità per la concessione del sostegno relativo alla sottomisura PNRR “ammodernamento dei frantoi oleari” e “ammodernamento delle macchine agricole”, indicando all’articolo 14 dell’Allegato A alle medesime D.G.R. l’emanazione di un provvedimento specifico riguardante le sanzioni;

- nelle D.D.S. n. 478 del 27/10/2023 e D.D.S n. 561 del 22/12/2023 ed, in particolare, nel capitolo 24 dell’Avviso, si rimandava ad un successivo provvedimento regionale per la definizione di specifiche disposizioni sanzionatorie;

RITENUTO opportuno, sulla base degli elementi sopra espressi, completare le disposizioni di riferimento per l’applicazione del quadro sanzionatorio per il sostegno concesso per le Sottomisure “Ammodernamento dei frantoi oleari” e “Ammodernamento delle macchine agricole”;

Alla luce di quanto innanzi premesso e considerato, si propone di:

- approvare i criteri e le modalità per la riduzione ed esclusione del sostegno concesso per le Sottomisur“Ammodernamento dei frantoi oleari” e “Ammodernamento delle macchine agricole;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 e del Reg. UE n. 16/679 come modificato dal D.lgs. N. 101/2018

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato al d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati fossero indisponibili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE (Atto collegato)

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente determinazione deriva dalle D.G.R n. 390 del 27/03/2023 e D.G.R. n.1387 del 07/12/2023, per le quali si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra.

Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all’Albo regionale on line e sarà conservato nel sistema informatico regionale CIFRA2;
- sarà pubblicato nella Sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art. 26, c.1, del D.Lgs 33/2013;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato A - Determina riduzioni ed esclusioni Sottomisure PNRR.pdf - 04c205539de6a1caa95e29cd9fb9d7de1be9e9511ff3a6f59f5842b7baa7f749

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 155/DIR/2024/00274 dei sottoscrittori della proposta:

Funzionario Amministrativo
Antonio Fallacara

P.O. Filiera olivicola
Pasquale Maselli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Luigi Trotta



“Allegato A”

Criteri e modalità per la determinazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno concedibile dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 - “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” (M2C1-I2.3) - SOTTOMISURE “Ammodernamento dei frantoi oleari” e “Ammodernamento delle macchine agricole”.

Articolo 1 – Oggetto e principi generali

1. In accordo con quanto già disposto in materia sanzionatoria nell’ambito dell’Allegato I - Sezione X al decreto del MASAF n.53263/2023 e dell’Allegato I - Sezione IX al decreto del MASAF n.413219/2023, nonché negli Avvisi adottati dalla Regione Puglia per l’attuazione delle Sottomisure di che trattasi, di cui alle D.D.S. n. 478 del 27/10/2023 e D.D.S. n.159 del 18/04/2024 (che ha sostituito la D.D.S. n. 561 del 22/12/2023), ed in coerenza con i principi in essi previsti, nel presente allegato vengono richiamati i criteri generali per l’applicazione del regime sanzionatorio applicabile e per ogni infrazione relativa ad un impegno o obbligo viene definita la metodologia per l’applicazione della riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento relative all’investimento a cui si riferiscono gli impegni o gli obblighi violati.
2. I principi su cui si basa il procedimento di cui sopra sono quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di riduzioni ed esclusioni per gli interventi non connessi a superfici ed animali del FEASR, fatta salva l’applicazione delle riduzioni connesse agli importi considerati non ammissibili in caso di mancato rispetto degli impegni ed altri obblighi previsti per l’investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” nell’ambito della missione M2C1 del PNRR” e di quelli pertinenti stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ed altri requisiti e norme obbligatorie.
3. All’eventuale applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui sopra, concorrono le spese non ammissibili rilevate sia in fase di controllo di ammissibilità della domanda che, eventualmente, in fase di controllo in loco.
4. L’applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell’aiuto o del sostegno, previsti dal presente documento, non ostano all’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.
5. Nei casi in cui si accerti, dolo o negligenza ovvero che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e gli importi già erogati sono integralmente recuperati.



6. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente documento, si applicano le disposizioni in merito al pagamento degli interessi da parte di un beneficiario.
7. Nell'applicazione del presente documento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116.
8. Si fa presente che, dalle disposizioni normative di cui sopra, per le Sottomisure in parola si rilevano condizionalità specifiche per la concessione del sostegno legate al raggiungimento di *milestone* e *target* associati alla misura del PNRR, così come alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero al rispetto del principio DNSH e delle prescrizioni finalizzate al soddisfacimento dei *tagging* ambientale, climatico e digitale.
9. Nei decreti di cui in premessa è stabilita, altresì, la metodologia per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per ogni impegno/obbligo violato. Per stabilire il livello di infrazione e, quindi, di riduzione, è di applicazione una matrice per la quantificazione in termini di gravità, entità e durata dell'infrazione, secondo le indicazioni riportate negli articoli successivi.
10. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente documento, oltre all'eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate presso i beneficiari dalla struttura regionale competente per l'attuazione delle Sottomisure "Ammodernamento dei frantoi oleari" e "Ammodernamento delle machine agricole" con proprio provvedimento.
11. L'applicazione ed il calcolo delle sanzioni amministrative, delle revoche totali o parziali ed il recupero delle somme indebitamente percepite seguiranno, per quanto compatibili, le regole e procedure, anche informatiche, stabilite dai regolamenti per la gestione di misure analoghe dello sviluppo rurale.

Articolo 2 – Criteri di ammissibilità ed altri requisiti

1. Secondo quanto previsto nelle disposizioni ministeriali richiamate in premessa all'articolo 1, il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato se non sono rispettati i criteri di ammissibilità e gli importi già erogati agli stessi beneficiari sono recuperati integralmente, maggiorati degli interessi legali.
2. L'applicazione di quanto sopra è riferita alle condizioni di ammissibilità siano esse riconducibili al soggetto richiedente/beneficiario che al/agli investimento/i oggetto di contributo, tenuto conto dei modi e dei termini indicati nei documenti di riferimento, ovvero come risultano espressi nei decreti ministeriali DM 53263/2023 e DM 413219/2023 e nei relativi Avvisi regionali adottati per la presentazione delle proposte di intervento, nonché nelle ulteriori disposizioni attuative emanate.
3. Il mancato rispetto di una o più delle condizioni sopra richiamate, comporta l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio, salvo le casistiche sotto riportate.



4. Nel caso del mancato possesso della qualifica di “giovane agricoltore”, il suo mancato soddisfacimento determina la riduzione dell’intensità dell’aiuto che passa dall’80% al 65% con conseguente rideterminazione del contributo richiesto.
5. Relativamente alla “regolarità contributiva”, l’eventuale inadempienza rilevata in fase di pagamento a saldo degli aiuti comporta l’adozione degli adempimenti di cui all’art. 31 del D. L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia).

Articolo 3 – Inadempienze degli impegni ed altri obblighi

1. Il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni ed altri obblighi previsti dai decreti e dalle relative disposizioni attuative.
2. Con riferimento al capitolo “Impegni ed obblighi” degli Avvisi regionali ed al contenuto dell’ “Atto d’obbligo” oggetto di sottoscrizione da parte del beneficiario, il mancato rispetto di impegni e obblighi correlati ai requisiti di ammissibilità comporta la decadenza del sostegno. Tale fattispecie si verifica anche per il mancato rispetto delle previsioni e condizioni in ordine ai seguenti impegni ed obblighi: sottoscrizione dell’atto d’obbligo, doppio finanziamento e normativa sul cumulo, utilizzo di un conto corrente dedicato, alienazione, cessione del bene e mantenimento della destinazione d’uso e in efficienza ed esercizio dello stesso per almeno 5 anni dal pagamento del saldo, possibilità a procedere a controlli, verifiche, monitoraggi ed ispezioni, rispetto dei tempi e dei modi e della normativa previsti per la realizzazione dell’intervento e per la relativa spesa, comprese le eventuali modifiche, presentazione delle domande di pagamento, invio di documenti relativi a titoli abilitativi ed attestazioni bancarie (se richiesti) e comunicazioni su ritardi attuativi e relative cause che possano inficiare il rispetto del cronoprogramma.
3. Negli altri casi, come specificato di seguito, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa agli impegni descritti.
4. In luogo della riduzione del sostegno, la Regione può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un’inadempienza che comporti una sanzione amministrativa. Decorso il termine di tre mesi, si procede alla revoca.
5. Tale sospensione è prevista soltanto nei casi in cui l’inadempienza non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell’operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sarà applicata nei casi in cui gli Indici di verifica indicati al successivo paragrafo “Metodologia per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni” prevedano il massimo grado di gravità, entità e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa



dimostrare con soddisfazione alla Regione di poter rimediare all'inadempienza entro il termine di tre mesi, tenendo in considerazione le tempistiche dettate dal PNRR.

6. La sospensione è annullata non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione alla Regione, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, la Regione o Provincia autonoma applica la sanzione.
7. In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.
8. Con riguardo alle sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilità delle spese, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi delle domande di pagamento.

La Regione esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b). Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente alla Regione di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se la Regione accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La suddetta sanzione amministrativa si applica anche alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco.

9. Con riguardo all'ordine delle riduzioni, nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi di cui ai paragrafi seguenti, sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese.

In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

- 1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile;
- 2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.

Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al precedente punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

3.1 - Metodologia per la definizione ed il calcolo delle riduzioni ed esclusioni

1. Per ogni impegno/obbligo specificato nei paragrafi successivi è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5), secondo le seguenti matrici che tengono



conto del fatto che l'impegno/obbligo sia collegato all'attuazione del progetto ammesso a finanziamento (dalla concessione del sostegno fino al pagamento a saldo) oppure derivi dalla liquidazione del contributo (periodo ex post).

3.1.1 Definizioni specifiche

1. Ai fini del presente documento si adottano le definizioni di cui alle Sezioni IX e X dei decreti richiamati in premessa, in particolare:
 - gravità dell'inadempienza: è data dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati;
 - entità dell'inadempienza: dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme;
 - durata dell'inadempienza: dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
 - ripetizione di un'inadempienza: dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe nel corso del periodo di realizzazione dell'investimento (dalla data di ammissione al finanziamento fino al termine del periodo vincolativo).

3.1.2 Impegni collegati all'attuazione del progetto

1. In tale ambito, se non diversamente stabilito nelle disposizioni di cui in premessa, rientrano le forniture documentali o di altro genere e le comunicazioni richieste a qualsiasi titolo al beneficiario durante il periodo in oggetto inerenti il monitoraggio dello stesso (ICO 60373).

Tabella 3.1.2 Sottomisura "Ammodernamento dei frantoi oleari" e Sottomisura "Ammodernamento delle macchine agricole" (ICO 60373 *Trasmissione dei dati per il monitoraggio fisico e finanziario*).

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Pari alla durata	Pari alla durata	≤ 15 gg
Medio (3)	Pari alla durata	Pari alla durata	16 < gg ≤ 30
Alto (5)	Pari alla durata	Pari alla durata	> 31 gg
Note:	Si genera esclusione in presenza di ritardi di oltre 90 gg perché ritenuti negligenza, salvo casi debitamente giustificati dal beneficiario ed accettati dal competente ufficio regionale		

3.1.3 Impegni derivanti dal pagamento del contributo (periodo ex post)

1. Rientrano in questo gruppo gli altri impegni o altri obblighi per i quali è chiesto al beneficiario di adempiere nel periodo seguente al pagamento del saldo. In tale ambito, se non diversamente stabilito negli Avvisi regionali e/o nelle disposizioni attuative



(concessione), rientrano le adempienze previste in materia di comunicazione e pubblicità (ICO 60368) e conservazione documentale (ICO 60416).

Tabella 3.1.3 Sottomisura “Ammodernamento dei frantoi oleari” e Sottomisura “Ammodernamento delle macchine agricole” (ICO 60368 *Rispettare gli adempimenti in materia di comunicazione e informazione previsti all’articolo 34 del Reg. (UE) 2021/241*)

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non conformità dimensionale dei mezzi informativi e pubblicitari	Pari alla gravità	5 anno ex post
Medio (3)	Presenza parziale dei mezzi informativi e pubblicitari	Pari alla gravità	Tra 2° e 4° anno ex post
Alto (5)	Assenza dei mezzi informativi e pubblicitari	Pari alla gravità	Dal 1° anno ex post

Tabella 3.1.4 Sottomisura “Ammodernamento dei frantoi oleari” e Sottomisura “Ammodernamento delle macchine agricole” (ICO 60416 *Conservare separatamente tutta la documentazione relativa all’intervento finanziato*)

Livello di infrazione	Gravità (spesa)	Entità	Durata
Basso (1)	Assenza della documentazione riferibile ad un importo \leq al 30% dell'importo del contributo concesso come rimodulato	Sempre valore medio	5 anno ex post
Medio (3)	Assenza della documentazione riferibile ad un importo $>$ al 30% ed \leq al 50% dell'importo del contributo concesso come rimodulato	Sempre valore medio	Tra 2° e 4° anno ex post
Alto (5)	Assenza della documentazione riferibile ad un importo $>$ al 50% dell'importo del contributo concesso come rimodulato	Sempre valore medio	1° anno ex post

- Nel determinare il livello di riduzione applicabile, per ciascun impegno/obbligo violato, la struttura regionale competente procede alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui ai capoversi precedenti.
- Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno/obbligo violato, separatamente per ciascuna violazione, viene effettuato il calcolo del valore medio tra gravità, entità e durata, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ($>$ 0,05).
- Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:



PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	6%
$x \geq 4,00$	9%

5. Tali percentuali sono raddoppiate in caso di ripetizione della violazione.
6. I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo violato per ottenere un unico valore di riduzione.
7. Le riduzioni calcolate in tale ultimo modo sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.
8. In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso.